

Legge di bilancio 2021: novità sulle esenzioni IMU

di Federico Gavioli - *Dottore commercialista, revisore legale e giornalista pubblicista*

FISCO

NOVITÀ ►

La Legge di bilancio 2021 prevede ai fini IMU due importanti novità:

- per i settori del turismo e dello spettacolo sono esentati dalla prima rata dell'IMU 2021 gli immobili in cui si svolgono attività connesse ai settori turismo, ricettività alberghiera e spettacoli: stabilimenti balneari e termali, alberghi, pensioni, agriturismi, villaggi turistici, rifugi di montagna, colonie marine e montane, ostelli della gioventù, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, *bed & breakfast*, *residence* e campeggi, immobili usati da imprese che allestiscono strutture espositive in eventi fieristici o manifestazioni, discoteche, sale da ballo, *night-club*;
- per i territori colpiti da eventi sismici è prorogata fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati coinvolti, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, l'esenzione dall'IMU per i Comuni lombardi e veneti interessati dagli eventi sismici del maggio 2012, per quelli dell'Emilia-Romagna oggetto di proroga dello stato d'emergenza e quelli del Centro Italia, colpiti da eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016.

RIFERIMENTI ►

- Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi da 599 a 601 e da 1116 a 1119;
- *Dossier* ufficio studi della Camera e del Senato sulla Legge di bilancio 2021;
- D.L. 14 agosto 2020, n. 104, conv. nella Legge 13 ottobre 2020, n. 126, art. 78;
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. nella Legge 17 luglio 2020, n. 77, art. 177.

EMERGENZA COVID-19 E IMU ►

- Il Decreto "Rilancio" ha abolito la prima rata dell'IMU 2020, quota-Stato e quota-Comune, per i possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come di immobili classificati nella categoria catastale D2, e per gli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
- Successivamente il Decreto "Agosto" ha esentato dal pagamento della seconda rata dell'IMU 2020 i predetti immobili già esentati dalla prima; ha poi disposto l'esenzione dalla sola seconda rata IMU 2020 dovuta sugli immobili - rientranti nella categoria catastale D3 - destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a discoteche, sale da ballo, *night-club* e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
- Il Decreto "Ristori" ha disposto l'abolizione del versamento della seconda rata dell'IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 in ragione dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria.

NOVITÀ ►

La Legge di bilancio 2021, tra le molte disposizioni introdotte, prevede anche **due importanti novità in materia di IMU** che riguardano:


- i **settori del turismo e dello spettacolo**: sono esentati dalla prima rata dell'IMU 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli, contestualmente incrementando l'apposito Fondo di ristoro per i Comuni;
- i **territori colpiti da eventi sismici**: è disposta la proroga dell'esenzione dell'applicazione dell'imposta municipale propria per alcuni comuni interessati dagli eventi sismici del 2012 nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque **non oltre il 31 dicembre 2021**.

IMU per i settori turismo e spettacolo

La Legge di bilancio 2021 (comma 599, art. 1) **esenta dalla prima rata dell'IMU - imposta municipale propria - dovuta nel 2021** gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli.



SCHEMA DI SINTESI



EMERGENZA
COVID-19 E IMU ►

Decreto "Rilancio" e Decreto "Agosto"

In ragione dell'emergenza sanitaria ed economica, i provvedimenti d'urgenza emanati dal Governo hanno disposto determinate **esenzioni dal pagamento dell'IMU dovuta nel 2020**, per i settori maggiormente colpiti dalla crisi.

In particolare il Decreto "Rilancio" (D.L. n. 34/2020, art. 177) **ha abolito la prima rata dell'IMU 2020**, quota-Stato e quota-Comune, per i possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come di immobili classificati nella categoria catastale D2, vale a dire agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari **siano anche gestori delle attività**. L'agevolazione opera anche per gli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

Successivamente il Decreto "Agosto" (D.L. n. 104/2020, art. 78) ha esentato dal **pagamento della seconda rata dell'IMU 2020** i predetti immobili già esentati dalla prima; ha poi disposto l'esenzione dalla **sola seconda rata IMU 2020** dovuta sugli immobili - rientranti nella categoria catastale D3 - destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione **che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate**.

Il Decreto Agosto ha, inoltre, specificato che **l'esenzione dalla seconda rata IMU** per le **pertinenze** delle strutture ricettive (categoria D2) si applica anche alla prima rata già esentata (per effetto dell'art. 177 del "Rilancio").

Il medesimo provvedimento prevede poi, per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, che **l'IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022**, subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea.

Cosa prevede il Decreto "Ristori"

Si ricorda al riguardo che il Decreto "Ristori" (D.L. n. 137/2020) ha disposto:

- all'art. 9, **l'abolizione del versamento della seconda rata dell'IMU 2020** per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 in ragione dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria. Si tratta, in sostanza, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell'organizzazione di fiere e altri eventi, come dettagliatamente indicati dall'allegato 1, al provvedimento;
- all'art. 9-bis, **l'estensione della cancellazione della seconda rata IMU per l'anno 2020** ad ulteriori categorie di immobili, sostanzialmente dove si svolgono **attività di vendita al dettaglio e servizi alla persona**, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate e si trovino nei comuni delle aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute;

L'art. 9-ter del predetto Decreto Ristori ha chiarito **che l'esenzione dal pagamento dell'IMU 2020** disposta dai Decreti-legge emergenziali trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti passivi IMU, a condizione che **siano anche gestori delle attività economiche interessate dalle norme di esenzione** (non solo, dunque, ai proprietari degli immobili interessati dall'esenzione).

IMU nei territori colpiti da eventi sismici

La Legge di bilancio 2021 (commi 1116-1119) prevede in primo luogo che:

- per i Comuni **delle Regioni Lombardia e Veneto** interessati dagli eventi sismici dei **giorni 20 e 29 maggio 2012**;
- nonché per quelli della **Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza** (art. 15, comma 6, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162),
- **l'esenzione dall'applicazione dell'IMU** (prevista dal D.L. n. 74/2012, art. 8, comma 3 secondo periodo,) **è prorogata fino alla definitiva ricostruzione** e agibilità dei fabbricati interessati e comunque **non oltre il 31 dicembre 2021**.

Zone colpite dagli eventi sismici dell'agosto 2016

Si stabilisce, altresì, che i fabbricati **distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero ubicati** nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia (ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189) **sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria** fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque **non oltre il 31 dicembre 2021** (rispetto al **previgente 31 dicembre 2020**).